

N. 00367/2009 REG.SEN.  
N. 01162/2008 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2008, proposto da:  
ROCHE DIAGNOSTICS spa, con sede legale a Milano, piazza Durante, e sede operativa a Monza, viale G.B. Stucchi n. 110, in persona del suo amministratore e legale rappresentante dr. Pascal Mittermaier, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Travi e Luca Verrienti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via Ottavio Revel, 19;

***contro***

Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

***per l'annullamento, previa sospensione cautelare***

della delibera 30 maggio 2008, n. 459, del direttore generale dell'Azienda, ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, con la quale è stata revocata la gara per la fornitura di prodotti diagnostici oggetto della sentenza del TAR Piemonte, sez. II, 3 dicembre 2007, n. 3634, ed ha disposto l'avvio di una nuova procedura di gara, approvando il relativo bando;

nonchè di tutti i relativi atti preparatori e consequenziali,

e per la condanna dell'Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo alla corresponsione a Roche Diagnostics dell'indennità prevista dall'art. 21 - quinquies l. 241/1990 e del risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con deliberazione n. 366 del 24.04.2006 l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo indiceva una licitazione privata per la fornitura di sistemi diagnostici per analisi di ematologia ed emocoagulazione, suddivisa in lotti e da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla procedura relativa al secondo lotto partecipavano vari operatori, tra i quali la società Instrumentation Laboratory e la società Roche Diagnostics s.p.a..

Con deliberazione n. 12 del 02.03.2007 il Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera aggiudicava il secondo lotto della gara alla società Instrumentation Laboratory.

A seguito di ricorso presentato dalla società Roche Diagnostics s.p.a., seconda classificata, il Tar Piemonte, seconda sezione, con sentenza n. 3634 depositata il 03.12.2007 annullava l'aggiudicazione in favore della società Instrumentation Laboratory.

Con atto notificato il 24.04.2008 (pervenuto all'amministrazione in data 05.05.2008) la società Roche Diagnostics s.p.a. diffidava l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ad adempiere alla sentenza suindicata, avvisando che in mancanza sarebbe stato promosso il giudizio di ottemperanza.

Con delibera n. 459 del 30.05.2008 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera stabiliva: " 1) di prendere atto della sentenza sezione 2 n. 3634 del 3 dicembre 2007 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che ha accolto il ricorso principale proposto dalla Roche Diagnostics s.p.a. di Milano e per l'effetto ha annullato la deliberazione 02.03.07 n. 12 con la quale è stato aggiudicato alla Ditta Instrumentation Laboratory di Milano il lotto n. 2 della fornitura di servizio di sistemi diagnostici per ematologia ed

emocoagulazione occorrente per anni cinque alla S.C. Laboratorio Analisi e di revocare il bando di gara e tutto il procedimento conseguente per le motivazioni di cui in premessa; 2) di indire nuovo procedimento di gara mediante procedura ristretta per l'aggiudicazione della seguente fornitura, da esperirsi secondo quanto previsto dal D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare con il sistema di aggiudicazione previsto dall'art. 83: fornitura di servizio di emocoagulazione routinari e speciali occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per anni cinque – Importo presunto euro 1.375.000,00 Iva esclusa ; 3) di approvare i seguenti inserti dettagliatamente indicati in premessa ...”

La delibera n. 459 del 30.05.2008 recava la seguente motivazione: “- Vista la Sentenza n. 3634/2007 del TAR Piemonte che ha accolto il ricorso della Roche Diagnostics SpA di Milano e per l'effetto ha annullato l'aggiudicazione in capo alla soc. Instrumentation Laboratory del 2° lotto della fornitura per sistemi per ematologia ed emocoagulazione, in esito alla gara d'appalto indetta con deliberazione 24/4/2006 n. 366; - Ritenuto necessario, a seguito di attenta valutazione, anche alla luce del parere prodotto dal servizio legale, dopo la messa in mora notificata in data 24/4/2008 della Roche Diagnostics per l'integrale adempimento della predetta sentenza (ex artt. 90 e 91 R.D. 642/1907) di prendere atto dell'illegittima ammissione alla gara della soc. Instrumentation Laboratory per difetto del requisito tecnico previsto dal bando; - Preso atto dell'incertezza degli indirizzi giurisprudenziali in ordine a quali siano gli adempimenti che l'amministrazione deve porre in essere dopo l'annullamento dell'aggiudicazione di una gara, nell'ipotesi in cui, ed è la presente, il criterio di aggiudicazione sia quell'offerta economicamente più vantaggiosa. Se infatti l'orientamento tradizionale (si legge nel parere del Servizio Legale) era nel senso che, intervenuto l'annullamento dell'aggiudicazione, il procedimento dovesse essere ripreso dall'ultimo atto non annullato, negli anni 2004-2006 si è fatto strada un altro orientamento, in forza del quale, per evitare che la commissione dovesse operare a offerte ormai note, si individuava come preferibile il criterio della rinnovazione integrale della gara; - Rilevato, inoltre, in termini di opportunità di non dover più procedere all'aggiudicazione di quella specifica gara, ritenendo la stessa non più attuale, non corrispondente, cioè, alle attuali esigenze dell'Azienda, come osservato dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche, come qui di seguito evidenziato: "essendo ormai trascorsi tre anni circa di tempo lo scenario strumentale si è modificato, in quanto è stata introdotta sul mercato una nuova apparecchiatura mentre alcune delle apparecchiature già esistenti sono disponibili in versioni aggiornate. Si rileva inoltre che una parte dei tests routinari ha subito un incremento nei consumi mentre alcuni tests specialistici (oltre ad un sostanziale incremento qualitativo hanno subito variazioni in termini qualitativi, sulla base dell'avvio della riorganizzazione dei servizi di analisi cliniche sul territorio regionale come previsto dalla D.G.R. 3/8/2007 n. 19-6647. Ciò comporterà la necessità di far fronte alle nuove esigenze con un maggior numero di strumenti, correlato al numero annuo e alla tipologia di tests da eseguire, per cui si propone di attivare una nuova e diversa procedura di gara”; - Dato atto che la giurisprudenza ha precisato che la conclusione dell'aggiudicazione automatica al secondo, che è il naturale portato della sentenza del giudice amministrativo, può non aversi nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga di dover prendere in esame

autonomamente, e perciò in sede di autotutela il procedimento di gara e ritenere che la stessa celebrazione di quella gara non sia opportuna (Consiglio di Stato sez. VI 24/4/2007 n. 1842; TAR Liguria sez. II 27/4/2007 n. 719); - Ritenuto pertanto opportuno, a tre anni dall'indizione del procedimento e perciò a tre anni dal momento in cui l'Azienda ha valutato quale fosse l'esigenza da soddisfare con il procedimento stesso, di concludere quel procedimento di gara essendo mutata la valutazione a seguito delle nuove esigenze in quanto possono essere poste sul mercato nuove apparecchiature riferite alla fornitura del servizio. È evidente che si può ritenere che oggi non abbia più senso completare un procedimento di gara avviato nel 2005 e convenga invece attivarne uno diverso; - Visto quanto sopra e ritenuto opportuno dare inizio ad una nuova procedura amministrativa necessaria per addivenire con la massima sollecitudine all'aggiudicazione di quanto segue: • Fornitura di servizio di emocoagulazione routinari e speciali occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per anni cinque - Importo presunto euro 1.375.000,00 IVA esclusa; - Atteso che l'esperimento delle contrattazioni dovrà avvenire, trattandosi di forniture di prodotti con particolari caratteristiche tecniche e il cui valore di stima è superiore a Euro 206.000,00 mediante procedura ristretta ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, come segue: 1) Fornitura di servizio di emocoagulazione routinari e speciali occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per anni cinque - Importo presunto euro 1.375.000,00 IVA esclusa; Procedura ristretta - da espletare ai sensi del D.Lgs, n. 163/06 e s.m.i., con il sistema di aggiudicazione previsto dall'art. 83 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, - Viste le disposizioni contenute nell'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999 n. 488, così come modificata dalla Legge 30/07/2004 n. 191; - Rilevata pertanto la necessita di provvedere, in applicazione a quanto disposto dagli artt. 64 e 65 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., alla predisposizione del bando Integrale di gara da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della CEE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'estratto del bando di gara da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore diffusione locale e sul sito informatico di questa Azienda Sanitaria Ospedaliera sulla base degli inserti sotto riportati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; Inserto "1" Schema di bando integrale di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della CEE, relativo all'aggiudicazione della fornitura di servizio di emocoagulazione routinari e speciali occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per anni cinque - Importo presunto euro 1.375.000,00 IVA esclusa. ...”

Con ricorso depositato in data 27.09.2008 la società Roche Diagnostics s.p.a. impugnava gli atti indicati in epigrafe chiedendone l'annullamento e domandando, altresì, la condanna dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo alla corresponsione in suo favore dell'indennità prevista dall'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241 e del risarcimento dei danni.

La società ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) “Eccesso di potere per difetto di motivazione, per illogicità e ingiustizia manifesta e per sviamento”.

La ricorrente contesta la logicità della motivazione posta a fondamento della

revoca della gara disposta con il provvedimento impugnato.

2) "Eccesso di potere per difetto di motivazione, per ingiustizia manifesta e per sviamento; violazione dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990".

La ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato in quanto ha omesso di valutare gli interessi della Roche Diagnostics s.p.a., pur essendo direttamente interessata.

3) "Mancata previsione dell'indennità prevista dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990; richiesta di condanna dell'Azienda Ospedaliera ad erogare il relativo importo".

La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato per mancata previsione della corresponsione in suo favore dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241 e chiede la condanna dell'amministrazione al pagamento di tale indennizzo.

4) "Domanda di risarcimento dei danni".

La ricorrente chiede, "per il caso che venga annullata la delibera impugnata", la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno determinato da tale delibera.

Con atto depositato il 13.10.2008 si costituiva l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso avversario.

Durante la Camera di Consiglio del 15.10.2008 la parte ricorrente chiedeva il rinvio al merito.

Con memoria depositata il 09.01.2009 l'amministrazione resistente insisteva per il rigetto del ricorso avversario.

All'udienza del 21.01.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dall'amministrazione resistente.

In particolare, l'amministrazione eccepisce l'intervenuta acquiescenza rispetto all'atto impugnato, in quanto la società ricorrente in data 20.08.2008 ha presentato domanda di partecipazione alla gara indetta proprio con la deliberazione impugnata, così accettandone gli effetti giuridici.

L'eccezione è infondata.

Invero, l'acquiescenza, quale accettazione espressa o tacita del provvedimento

lesivo determinante l'estinzione del diritto di azione, con conseguente inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione "che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di impugnazione (cfr. C.d.S., sez. IV, 27.06.2008, n. 3255), sicché tutti i dati fattuali devono indicare "senza incertezze, la presenza di una chiara intenzione definitiva di non contestare l'atto lesivo" (cfr. C.d.S., sez. V, 28.12.2001, n. 6431).

Insomma, si verifica acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata (cioè non rimessa ad eventi futuri ed incerti) volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività (cfr. C.d.S., sez. II, parere 19.02.2003 n. 2222).

Nel caso di specie, la presentazione di una domanda di partecipazione alla nuova gara riflette semplicemente l'interesse della ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara stessa, che, evidentemente, stante l'efficacia della determinazione di revoca della gara precedentemente bandita, può essere conseguita, allo stato, solo partecipando alla relativa procedura.

La domanda di partecipazione alla nuova gara non è in sé indice significativo della volontà di accettare gli effetti della revoca, in quanto la partecipazione alla nuova procedura è del tutto compatibile con la volontà di contestare la decisione di revocare quella precedente, atteso che solo partecipando alla nuova gara la società Roche Diagnostics può ottenere l'aggiudicazione dell'appalto cui essa di riferisce.

In definitiva, la partecipazione alla nuova procedura non integra una situazione dalla quale sia dato inferire, secondo criteri oggettivi, la chiara ed univoca volontà della ricorrente di prestare acquiescenza agli effetti giuridici derivanti dall'atto impugnato.

Ne deriva l'infondatezza dell'eccezione in esame.

2) Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto di motivazione della determinazione impugnata, rilevando che il potere di revoca dell'aggiudicazione può essere esercitato in "casi limite" e che il riferimento al tempo trascorso dall'indizione della gara, alle oscillazioni giurisprudenziali, all'introduzione di nuovi prodotti sul mercato e alla riorganizzazione dei servizi di laboratorio non vale a sorreggere sul piano motivazionale la determinazione assunta.

Il motivo è infondato.

In linea generale va osservato che a fronte dell'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione l'amministrazione conserva il potere "di non avvalersi della procedura espletata e di revocare gli atti che vi hanno dato luogo, a fronte della

quale non sono rinvenibili posizioni di diritto soggettivo in capo agli altri partecipanti alla gara, ancorché in posizione utile per subentrare all'aggiudicatario rimosso", fermo restano il dovere di motivazione in relazione alle ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta di revocare la gara e di indirne una nuova (cfr. in argomento tra le tante Consiglio di stato, sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244).

Del resto, l'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241, recependo sul punto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, ha correlato il generale potere di revoca alla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, ovvero al mutamento della situazione di fatto o ad nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; pertanto, anche in caso di revoca della gara, disposta dopo l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, l'adeguatezza della motivazione deve essere valutata in relazione a siffatti profili.

Nel caso di specie l'amministrazione, al di là delle considerazioni relative alle oscillazioni giurisprudenziali in relazione alla portata del principio di segretezza nelle gare d'appalto, ha correlato la revoca a precise situazioni di fatto, evidenziando che a fronte del tempo trascorso dall'indizione della gara - indetta con deliberazione del 24.04.2006 n. 366 - risulta modificato lo scenario strumentale disponibile, a causa dell'introduzione sul mercato di una nuova apparecchiatura e, comunque, della disponibilità di "versioni aggiornate" delle apparecchiature già esistenti.

Inoltre, l'amministrazione ha dato atto di un incremento quantitativo dei tests routinari e di una variazione in termini qualitativi di alcuni tests specialistici, in correlazione con "l'avvio della riorganizzazione dei servizi di analisi cliniche sul territorio regionale come previsto dalla D.G.R. 3/8/2007 n. 19-6647", precisando che "ciò comporterà la necessità di fare fronte alle nuove esigenze con un maggiore numero di strumenti correlato al numero annuo e alla tipologia di tests da eseguire".

Sulla base di queste argomentazioni l'amministrazione ha valutato "in termini di opportunità di non dover più procedere all'aggiudicazione di quella specifica gara, ritenendo la stessa non più attuale, non corrispondente, cioè, alle attuali esigenze dell'Azienda".

Ne deriva che la motivazione della revoca si fonda sulla constatazione della modificazione della situazione di fatto, sia in relazione alla diversa strumentazione presente sul mercato per l'attività diagnostica, sia in relazione al cambiamento qualitativo e quantitativo dei tests da effettuare a fronte della riorganizzazione del servizio di analisi cliniche a livello regionale, desumendo da ciò l'inopportunità, in termini di esigenze effettive e quindi di interesse pubblico concreto, di concludere la precedente procedura di gara e l'opportunità di indirne una nuova.

Si tratta di una motivazione adeguata, in quanto individua, in maniera sufficientemente determinata, una modificazione della situazione concreta incidente sulle esigenze dell'azienda sanitaria in materia di disponibilità di particolari strumenti diagnostici e, quindi, sull'idoneità della gara

precedentemente bandita a soddisfare l'interesse pubblico.

Viceversa, non è condivisibile l'affermazione secondo la quale l'amministrazione avrebbe posto a fondamento della revoca il decorso del tempo, imputabile però ad un suo ritardo colpevole.

Invero, se si considera che la sentenza di annullamento dell'aggiudicazione è stata depositata il 03.12.2007 e che la messa in mora da parte della ricorrente risale al 24.04.2008 – come emerge dalla documentazione acquisita – e che l'amministrazione ha posto in essere attività istruttoria richiedendo un parere legale, nonché una valutazione del Direttore della S.C. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche - come emerge dal provvedimento impugnato – il tempo impiegato per l'adozione della revoca non appare riferibile ad una colpevole inerzia e, pertanto, non è idoneo ad inficiare la coerenza della motivazione posta a base della revoca stessa.

Parimenti – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – è del tutto logico ritenere sia che l'attuazione di una riorganizzazione a livello regionale delle attività di analisi incida, sul piano qualitativo e quantitativo, sulle esigenze strumentali dell'amministrazione, sia che, nell'arco di due anni (trascorsi tra la data di indizione della gara e l'adozione della revoca) gli strumenti tecnici già disponibili sul mercato siano stati aggiornati ed altri, nuovi, siano stati posti in commercio.

Va poi osservato che, a fronte dell'assenza di vizi logici o di evidenti errori nell'apprezzamento della situazione concreta, si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli apprezzamenti di ordine tecnico compiuti dall'amministrazione in relazione sia alle novità strumentali presenti sul mercato, sia al concreto fabbisogno di apparecchiature diagnostiche dell'azienda.

Sul punto la ricorrente si limita ad affermare, in modo del tutto generico, da un lato, che la riorganizzazione del servizio non "ha comportato alcuna modifica sostanziale e ciò è testimoniato dalla entità delle analisi che vengono effettuate nell'azienda ospedaliera dopo l'attuazione della delibera di riorganizzazione", dall'altro, che vi sarebbe l'introduzione sul mercato solo "di un nuovo strumento" (pagg. da 7 a 9 del ricorso), senza alcuna specificazione in grado di configurare in concreto un travisamento dei fatti, capace di incidere sulla coerenza logica della motivazione.

In definitiva, il provvedimento impugnato presenta una motivazione che, in modo ragionevole e congruo, individua una modificazione della situazione concreta idonea a giustificare la determinazione assunta a fronte dell'interesse pubblico perseguito.

Ne deriva l'infondatezza del motivo in esame.

3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata valutazione in sede di revoca dell'interesse privato ad essa riferibile, con conseguente difetto di motivazione.

Il motivo è infondato.

In punto di fatto occorre considerare che la società ricorrente non era destinataria di provvedimenti ad essa favorevoli idonei a determinare l'insorgenza di una consolidata aspettativa in ordine al conseguimento dell'appalto, atteso che l'atto di aggiudicazione, annullato in sede giurisdizionale, individuava come vincitrice una diversa concorrente.

Inoltre, dopo l'annullamento dell'aggiudicazione la procedura non è proseguita e l'amministrazione non ha adottato provvedimenti idonei a consolidare una ragionevole aspettativa di vittoria in capo alla ricorrente, decidendo anzi di revocare l'intera procedura.

Del resto, si è già evidenziato che, in caso di annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, il secondo classificato, seppure in posizione utile per subentrare all'aggiudicatario rimosso, non vanta una posizione consolidata, proprio perché l'amministrazione conserva integro il potere di revocare la procedura, motivando in ordine alle ragioni di interesse pubblico che giustificano tale scelta (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 28 febbraio 2005, n. 970).

Ne deriva che ai fini della congruità e della completezza della motivazione della revoca della gara, disposta dopo l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, è sufficiente che emerga una adeguata considerazione della situazione complessiva e, quindi, della fattispecie sulla quale la revoca è destinata ad incidere e degli interessi in essa coinvolti, mentre non occorre una dettagliata e specifica considerazione degli interessi del secondo classificato che, come tale, non è portatore di una posizione consolidata.

Nel caso di specie la motivazione della revoca adottata dall'amministrazione dà atto sia della messa in mora notificatagli dalla ricorrente, sia dell'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui l'amministrazione può scegliere di agire in autotutela anziché aggiudicare al secondo classificato, sia delle ragioni di interesse pubblico sottese alla revoca, come già evidenziato nella trattazione del primo motivo di ricorso.

Ne deriva che l'amministrazione ha esaminato la fattispecie complessiva in modo esaustivo, mettendo in luce, seppure in maniera sintetica, i diversi interessi pubblici e privati in essa coinvolti e attribuendo alla posizione della seconda classificata una rilevanza coerente con l'assenza di situazioni consolidate in suo favore.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del motivo in esame.

4) Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità della revoca in quanto non ha previsto in suo favore la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241.

Il motivo è infondato.

L'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241 prevede che "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Dalla semplice lettura della disposizione emerge che la corresponsione dell'indennizzo presuppone, tra l'altro, che la revoca di un atto ad efficacia durevole determini un pregiudizio in capo ai soggetti direttamente interessati, ossia a coloro che dal provvedimento revocato traevano un specifico e diretto vantaggio.

Nel caso di specie non sussistono le condizioni ora descritte.

Invero, la revoca ha avuto ad oggetto il bando di gara e gli atti della procedura da esso disciplinata, ma, come già ricordato, tale procedura si era sviluppata sino al provvedimento di aggiudicazione in favore della ditta Instrumentation Laboratory, poi caducato in sede giurisdizionale.

Ne deriva che la revoca non ha avuto ad oggetto provvedimenti attributivi di una posizione consolidata di diretto vantaggio in capo alla ricorrente, che non è stata destinataria neppure di un provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

In definitiva, la revoca non ha inciso su un atto ad efficacia durevole attributivo di un diretto vantaggio alla ricorrente, che, in quanto seconda classificata, non vanta una posizione di diritto soggettivo, né di consolidata aspettativa in ordine all'esito favorevole della procedura di gara, con conseguente insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della legge 1990 n. 241.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del motivo in esame.

5) Con il quarto motivo la ricorrente propone domanda di risarcimento del danno "per il caso che venga annullata la delibera impugnata".

La domanda è infondata e va respinta.

Invero, l'insussistenza dei profili di illegittimità della revoca dedotti dal ricorrente - di cui ai punti sub 2, 3 e 4 della motivazione - esclude la sussistenza di un fatto illecito idoneo a fondare una domanda risarcitoria, che, pertanto, deve essere respinta.

6) In definitiva il ricorso è infondato nei termini dianzi esposti e deve essere respinto.

Nondimeno, la peculiarità della fattispecie concreta sottesa al ricorso proposto consente di configurare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - 2<sup>a</sup> Sezione - respinge il ricorso secondo quanto esposto in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 07/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

**IL SEGRETARIO**